

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 276/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Ve. De. ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto relativo all'anno 2005, con il quale l'Ufficio, sulla base di indagini bancarie, ha quantificato in un ammontare di complessivi di € 134.896,00= il suo reddito imponibile, deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili e, in particolare:

- per difetto di motivazione e grave carenza di attività istruttoria da parte dell'amministrazione finanziaria;
- per violazione dell'art. 12, comma 2, della legge 212/2000 (secondo cui "quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha il diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche"), nonché del comma 7 del medesimo articolo (che prevede la possibilità per il contribuente nei cui confronti siano stati eseguiti accessi, ispezioni e verifiche, di comunicare all'amministrazione procedente, entro 60 giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste in ordine ai dati e agli elementi raccolti, escludendo a tali fini che l'avviso di accertamento possa essere emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione);
- per violazione del divieto della presunzione di secondo grado (l'Ufficio, partendo dal dato noto della movimentazione bancaria, ha finito per presumere la produzione in capo alla contribuente di non meglio definiti redditi diversi);
- perché la ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare natura e provenienza delle movimentazioni bancarie (rispondendo al questionario inviatole dall'Ufficio ha evidenziato che le somme depositate sui conti correnti derivano da elargizioni liberali del proprio fidanzato).

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio, ha contestato con articolata memoria quanto ex adverso esposto e dedotto, confermando la correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue:

- l'avviso impugnato indica, con argomentazioni puntuali ed immuni da vizi logici, i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda la rettifica, assolvendo così all'obbligo di motivazione dell'atto;
- nel caso in esame si è in presenza di un "controllo in ufficio" e pertanto le considerazioni svolte dalla ricorrente in tema di verifiche, ossia di "controllo fuori ufficio", non hanno alcun pregio (la Cassazione peraltro ha stabilito che l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, al fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato). L'art. 32 del D.P.R. 600/73 subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze solo all'esistenza dell'autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate che, nel caso di specie, come risulta dalla parte motiva dell'avviso di accertamento, è stata debitamente rilasciata;

- secondo il citato art. 32 del DPR 600/73, tanto i versamenti che i prelevamenti delle movimentazioni bancarie concretizzano una presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati. In altri termini, il prelievo di fondi dai depositi bancari o il versamento di somme su questi ultimi, senza la prova della provenienza di tali disponibilità finanziarie, è circostanza idonea a dimostrare che il contribuente ha conseguito redditi non dichiarati;

- le giustificazioni addotte dalla ricorrente, sia in sede di risposta al questionario, sia in sede contenziosa, non appaiono sufficienti, né probanti, in quanto si fondano su dichiarazioni di parte o su dichiarazioni rese da terzi prive di oggettivo riscontro. Al riguardo il Collegio rileva in particolare: a) in ordine alla dichiarazione giurata a firma Ap. My., che, come espressamente previsto dall'art. 7 del Dlgs 546/91, nel processo tributario non è ammesso il giuramento, né la prova testimoniale; b) in ordine alla "denuncia querela", che trattasi di mero documento di parte (peraltro presentato alla Guardia di Finanza di Novara solo in data 7.6.2011, a distanza di circa un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento), privo di qualsivoglia valenza probatoria. In considerazione di quanto precede il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità e nella controvertibilità delle questioni esaminate per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.